

Qualificazione, controllo e valorizzazione dei sistemi paesaggistici alto - collinari e montani

1. Il PTCP nella seguente tabella indica le condizioni di gestione delle trasformazioni dei sistemi paesaggistici alto - collinari e montani relativamente alle direttive di qualificazione, controllo e valorizzazione, come individuate nell'elaborato A.7.1 sia alla scala 1:100.000 che alla scala 1:400.000, ne indica la disciplina generale nonché le norme di tutela e di sviluppo che costituiscono riferimento per il PRG. Sulla base della "Caratterizzazione delle Unità di Paesaggio per ambiti comunali" descritta nell'elaborato A.4.3, sono inoltre individuate le aree in cui prevalgono rispettivamente le direttive di tutela (aree con prevalenti situazioni di qualità) ovvero le direttive di sviluppo (aree caratterizzate da concentrazione di elementi di degrado) per gli interventi di qualificazione.

DIRETTIVE DI QUALIFICAZIONE, CONTROLLO E VALORIZZAZIONE DEI SISTEMI PAESAGGISTICI ALTO - COLLINARE E MONTANO

DIRETTIVE DI QUALIFICAZIONE	
Norma generale	<p>Rientrano nelle seguenti direttive gli ambiti territoriali che nel tempo hanno subito le maggiori trasformazioni paesaggistiche in termini quantitativi e qualitativi (tipo di trasformazione) e che pertanto non possiedono più l'assetto paesaggistico tradizionale. Gli interventi di trasformazione dei segni permanenti sul paesaggio possono esplicarsi in tali ambiti in due diverse modalità: o interpretare le preesistenze residuali, o proporre una nuova immagine, pervenendo quindi alla definizione di nuovi paesaggi, dimostrandone però, in tal caso, la coerenza con il contesto in cui si inseriscono.</p> <p>In ogni caso gli interventi di trasformazione ammessi devono incrementare la qualità formale e/o ambientale dei luoghi da essi interessati.</p>
Norma di tutela	<ol style="list-style-type: none">1. Degli insediamenti rurali diffusi, degli annessi rurali e degli edifici tipici è ammessa la trasformazione sia della destinazione d'uso che la sostituzione di parti degli edifici, salvo che questi siano individuati quali beni storici o di valore tipologico dal presente Piano o dai Piani Comunali; in tal caso è comunque consentita una diversa destinazione d'uso.2. In tali ambiti sono tutelati i boschi e le macchie di vegetazione per i quali sono consentite le operazioni silvo - colturali e ne è comunque vietato il completo taglio a raso. In tali aree sono tutelate le forme residue di alberature ad alto fusto nonché le siepi di divisione tra i campi ai sensi della L.R. 19/11/01 n. 28.
Norma di sviluppo	<ol style="list-style-type: none">3. In tali ambiti le nuove previsioni del P.R.G. saranno limitate sia nel numero che nelle dimensioni e dovranno, di norma, realizzare solamente dei completamenti ed essere previste in modo da "costruire" un paesaggio edificato coerente sia con le preesistenze edificate che con i segni ambientali specifici di tale paesaggio. In tali ambiti, di norma, non saranno previste nuove aree produttive ad eccezione di limitati insediamenti artigianali e di specifiche situazioni legate all'utilizzo di risorse lì localizzate4. Il P.R.G. individuerà gli ambiti in cui sono ancora presenti tratti caratteristici del paesaggio agricolo di detti sistemi paesaggistici, con particolare riguardo agli oliveti, alle aree terrazzate e ai boschi maggiormente significativi per dimensioni, visibilità e localizzazione e quindi ne definirà la disciplina.

	5. Gli ambiti così definiti sono quelli in cui potranno essere prioritariamente promossi progetti speciali territoriali di iniziativa provinciale, di cui all'art. 19 della L.R. 10/04/95 n. 28 e progetti comunali, aventi lo scopo di una qualificazione formale e di un più qualificato assetto paesaggistico dei siti più degradati.
--	--

DIRETTIVE DI CONTROLLO	
Norma generale	Rientrano nelle seguenti direttive gli ambiti territoriali che nel tempo hanno subito un processo evolutivo ove sono compresenti, ed a volte confusi, caratteri di permanenza del paesaggio tradizionale con i caratteri della recente trasformazione. Tali ambiti sono pertanto quelli per i quali è più necessario un approfondimento pianificatorio di tipo paesaggistico e pertanto rappresentano ambiti primari di coopianificazione con i Comuni, anche ai sensi della lettera d), 2° comma, art. 2, L.R. 21/10/97 n. 31. Gli interventi di trasformazione dei segni permanenti sul paesaggio devono rispettare i risultati formali delle preesistenze adeguandosi ad essi ed interpretandoli solo in casi eccezionali. In questi casi debbono essere previste misure di minimizzazione o di compensazione.
Norma di tutela	<ol style="list-style-type: none"> 1. Negli insediamenti rurali diffusi, negli annessi rurali e negli edifici tipici è ammesso il cambiamento della destinazione d'uso; il P.R.G. indicherà quali manufatti possiedono i requisiti tipologici tali da essere tutelati come quelli già indicati nel presente Piano quali beni storico - tipologici; inoltre definirà gli elementi edilizi e/o strutturali che potranno essere eventualmente modificabili e quelli sottoposti alla esclusiva condizione del restauro architettonico. 2. Le azioni pianificatorie e progettuali per la trasformazione del territorio dovranno tendere al contenimento nell'introduzione di nuovi "segni" nel paesaggio mediante la qualificazione e la valorizzazione di quelli già esistenti, ciò soprattutto nelle zone di crinale. 3. In tali aree sono tassativamente tutelate le forme residue di alberature ad alto fusto nonché le siepi di divisione tra i campi ai sensi della L.R. 19/11/01 n. 28.
Norma di sviluppo	<ol style="list-style-type: none"> 4. In tali ambiti le nuove previsioni di espansione urbana e saranno limitate sia nel numero che nelle dimensioni e dovranno, di norma, realizzare solamente dei completamenti ed essere previste in modo da "costruire" un paesaggio edificato coerente sia con le preesistenze edificate che con i segni ambientali specifici di tale paesaggio. In tali ambiti, di norma, non saranno previste nuove aree produttive ad eccezione di limitati insediamenti artigianali e di specifiche situazioni legate all'utilizzo di risorse lì localizzate. 5. Negli ambiti così designati i Comuni individueranno le aree in cui saranno redatti progetti speciali territoriali volti alla qualificazione formale ed a un migliore assetto paesaggistico. 6. Interventi rilevanti in termini paesaggistici che il PRG disciplinerà assoggettandoli alla redazione secondo quanto previsto dall'art. 30.

DIRETTIVE DI VALORIZZAZIONE	
	Rientrano nelle seguenti direttive gli ambiti territoriali che nel tempo hanno subito relative trasformazioni paesaggistiche sia in termini quantitativi che qualitativi (tipo di trasformazione) e che

Norma generale	<p>pertanto sostanzialmente mantengono il loro assetto paesaggistico tradizionale. Gli interventi ammessi non possono alterare le conformazioni strutturali di tali paesaggi e sono ammissibili solo interventi che comportino un ulteriore innalzamento del livello qualitativo preesistente e che incrementino le qualità formali e tipologiche, nonché i valori ambientali presenti e/o propri di tali paesaggi.</p>
Norma di tutela	<ol style="list-style-type: none"> 1. Il valore paesaggistico riconosciuto in tali zone è dato oltretutto dalla loro giacitura e dalla trama tipica della campitura, dalla presenza di tratti significativi del paesaggio agricolo storico e dalla rilevante presenza di beni specifici di tale paesaggio i quali vengono pertanto tutelati. 2. Degli insediamenti rurali diffusi, degli annessi rurali e degli edifici tipici è ammessa, fatti salvi gli edifici censiti ai sensi dell'art.6 della L.R. 53/74, la trasformazione della destinazione d'uso, ma senza alterazioni degli elementi tipologici esterni (interventi di restauro e di ristrutturazione). 3. Gli interventi edilizi ammessi oltre ad essere vincolati al rispetto e alla valorizzazione degli elementi architettonici e decorativi che delle forme architettoniche della tradizione rurale, concorreranno al mantenimento delle alberature e delle forme tipiche di sistemazione agronomica e paesaggistica dell'intorno.
Norma di sviluppo	<ol style="list-style-type: none"> 4. Il P.R.G. non potrà di norma prevedere zone di espansione urbana e aree produttive in tali ambiti salvo che in casi particolari adeguatamente motivati dai Comuni. 5. Interventi rilevanti in termini paesaggistici che il PRG disciplinerà assoggettandoli alla redazione secondo quanto previsto dall'art. 30.